Al Presidente della Federazione Italiana Dottori

in Agraria e Forestali (FIDAF)

Via Livenza, 6

00198 Roma (RM)

Oggetto: Adesione alla Federazione Italiana Dottori in Agraria e Forestali (FIDAF) dell'

Associazione Interprovinciale Dottori in Agraria, Produzioni Animali e

Forestali in Campania (AIDAPAF)

L'Associazione Interprovinciale Dottori in Agraria, Produzioni Animali e

Forestali in Campania (AIDAPAF), costituitasi con atto registrato in data 14/05/2008, si

accinge a convocare l'Assemblea dei soci per la nomina degli Organi statutari ordinari

e, quindi, ad entrare in piena operatività. Questo passaggio è correlato anche al fatto che

l'Associazione dei Dottori in Agraria e Forestali di Salerno (ADAF) e l'Associazione

Napoletana Dottori in Agraria e Forestali (ANDAF) si sono sciolte, avendo le stesse a

suo tempo deliberato di promuovere l'AIDAPAF:

Tanto premesso, si chiede di aderire a codesta Federazione, così come previsto

dall'art.8 dello Statuto FIDAF, con l'impegno di iniziare il versamento delle quote

sociali a partire dal prossimo anno (2011).

Si allega copia dello Statuto dell' Associazione Interprovinciale Dottori in

Agraria, Produzioni Animali e Forestali in Campania (AIDAPAF) e l'elenco dei soci

investiti di cariche sociali.

Il Coordinatore dell'AIDAPAF

Prof. Antonio Cioffi

Portici, 21 dicembre 2010

ASSOCIAZIONE INTERPROVINCIALE DOTTORI IN AGRARIA, PRODUZIONI ANIMALI E FORESTALI in CAMPANIA (AIDAPAF)

STATUTO

TITOLO I

Costituzione e scopi

Art.1

- 1. Ad iniziativa delle Associazione Napoletana Dottori in Agraria e Forestali e dell'Associazione Provinciale Dottori in Agraria e Forestali di Salerno è costituita l'Associazione Interprovinciale Dottori in Agraria, Produzioni Animali, Forestali in Campania (AIDAPAF).
- 2. L'Associazione ha sede presso I.N.E.A. sede di Napoli- CDN- Isola E/5- 80143 Napoli (NA)

Art.2

1. L'Associazione è apolitica, aconfessionale, senza fini di lucro e si ispira ai principi della solidarietà professionale, culturale ed economica. L'AIDAPAF aderisce alla Federazione Italiana Dottori in Agraria e Forestali (FIDAF).

Art. 3

- 1. L'AIDAPAF si propone i seguenti scopi:
 - a) tutelare gli interessi dei laureati in possesso di titolo di studio afferente ad una delle seguenti classi di laurea (o alle corrispondenti lauree dei previgenti ordinamenti):

CLASSI DI LAUREA MAGISTRALI:

CLASSE LM 69: Scienze e Tecnologie Agrarie;

CLASSE LM 73: Scienze e Tecnologie Forestali ed Ambientali;

CLASSE LM 86: Scienze Zootecniche e Tecnologie Animali.

CLASSI DI LAUREA TRIENNALI:

CLASSE L-25: Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali;

CLASSE L-38: Scienze Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni Animali.

Ogni altro titolo rilasciato dalle Facoltà di Agraria.

- b) rappresentare e tutelare gli interessi della categoria, attivando a tal fine le opportune sinergie con tutte le altre espressioni organizzative;
- c) tutelare gli interessi dei laureati presso le Facoltà di appartenenza;
- d) concorrere, con proprie iniziative e proposte, alla definizione in Campania di una politica agraria economicamente valida e socialmente avanzata;
- e) perseguire finalità di formazione e aggiornamento dei propri associati attraverso corsi di formazione e stages, studi, ricerche, progettazioni, sperimentazioni.

TITOLO II

Soci

Art.4

- 1. Per essere ammessi a far parte dell'Associazione occorre:
 - a) Essere in possesso di uno dei titoli di studio specificati all'art.3- a).
 - b) Essere di buona condotta morale.

Art. 5

- 1. Gli studenti dei suddetti corsi di laurea possono iscriversi come soci aggregati con il diritto di partecipazione alle Assemblee ma senza voto deliberativo. La quota annuale di iscrizione è ridotta per a questa categoria, ad un terzo di quella fissata per i soci effettivi.
- Con delibera del Consiglio Direttivo, possono essere ammessi in qualità di soci onorari personalità, anche prive di uno dei titoli di studio di cui al precedente articolo 3-a), che si siano distinte nel campo delle ricerca, della politica agraria e della conduzione delle aziende agricole.

Art. 6

- 1. La qualità di socio si perde:
 - a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti;
 - b) per morosità nel pagamento della quota sociale per due anni consecutivi;
 - c) per espulsione deliberata per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;
 - d) per la perdita di qualcuno dei requisiti richiesti per l'ammissione.

TITOLO III

Sezioni provinciali

Art. 7

- 1. L'AIDAPAF si articola in Sezioni provinciali.
- 2. La costituzione di ciascuna sezione provinciale presuppone la iscrizione di almeno 10 soci con residenza nella provincia interessata.
- 3. Le Sezioni possono essere regolate da propri regolamenti, purché conformi alle norme del presente Statuto.
- 4. Ciascuna Sezione elegge, a cadenza triennale, un proprio coordinatore, che la rappresenterà in seno al Consiglio Direttivo come da successivo articolo 12.
- 5. Il Consiglio Direttivo dell'AIDAPAF può delegare a ciascuna Sezione l'attuazione di iniziative operative, assegnando le eventuali risorse necessarie.

TITOLO IV

Organi dell'Associazione

Art.8

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;

e) il Collegio dei Probiviri.

Art.9

- 1. L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti gli iscritti all'Associazione.
- Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno; in via straordinaria potrà essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo reputa opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un sesto dei soci che abbiano diritto di parteciparvi, oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Art.10

- 1. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità di voti, nelle votazioni prevale il voto di chi presiede l'Assemblea.
- 2. Hanno diritto al voto i soci in regola con i pagamenti delle quote associative.
- 3. Ogni socio presente all'Assemblea può rappresentare, tramite delega, non più di due associati
- 4. Per l'elezione delle cariche sociali le votazioni vengono effettuate a scrutinio segreto.

Art.11

- 1. L'Assemblea dei soci viene convocata normalmente per i seguenti motivi:
 - a) indirizzi generali dell'attività dell'associazione e questioni di maggiore importanza;
 - b) determinazione del contributo annuale da corrispondersi da parte degli iscritti;
 - c) adesione ad altre Associazioni;
 - d) bilancio preventivo e conto consuntivo dell'Associazione;
 - e) esame delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti dell'Associazione, nonché della relazione finanziaria dei revisori dei Conti;
 - f) elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
 - g) elezione dei revisori dei Conti e dei Probiviri.
- 2. Durante le votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo la presidenza dell'Assemblea verrà assunta dal socio più anziano.
- 3. L'Assemblea, in prima convocazione, è valida quanto sia presente almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di parteciparvi; in seconda convocazione, che si può fissare nello stesso giorno ad almeno un'ora dalla prima, la riunione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.
- 4. Ciascun partecipante non potrà rappresentare, per delega, più di due soci.

TITOLO V

Consiglio Direttivo

Art.12

- 1. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione si compone di un numero minimo di 9 membri incrementabile fino a 15, in relazione al numero di sezioni provinciali aderenti.
- 2. Il coordinatore di ciascuna Sezione provinciale ha diritto a rappresentarla nell'ambito del Consiglio Direttivo, gli altri membri saranno eletti dall'Assemblea dei soci.

Art.13

1. I Consiglieri restano in carica tre anni e possono essere rieletti.

2. Se nel triennio venissero a mancare, per qualsiasi causa, dei membri, il Consiglio Direttivo provvederà con sua deliberazione alle opportune sostituzioni, purché questa non superino un terzo dei componenti il Consiglio. A ricoprire il posto di Consigliere resosi vacante, il Consiglio nominerà il socio risultato primo dei non eletti dall'Assemblea durante l'ultimo rinnovo delle cariche sociali. Nel caso in cui non sussistessero nominativi di non eletti, il Consiglio Direttivo potrà nominare uno degli iscritti e sottoporre la nomina stessa alla ratifica dell'Assemblea nella sua successiva seduta.

Art.14

1. Il Consiglio Direttivo si raduna regolarmente almeno quattro volte all'anno; straordinariamente tutte le volte che il Presidente lo reputerà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci membri o dei Revisori dei Conti.

Art.15

- 1. Le elezioni dei membri del Consiglio Direttivo hanno luogo sulla base di un'unica lista comprendente tutti i soci che avranno segnalato la propria candidatura alla Presidenza dell'Associazione 15 giorni prima della data delle elezioni.
- 2. Ogni elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per un numero di candidati pari al numero dei componenti da eleggere meno due.
- 3. Il voto è segreto.
- 4. La convocazione dell'Assemblea per le elezioni del Consiglio Direttivo deve essere comunicata ai soci almeno 30 giorni prima della data fissata per le elezioni.
- 5. La convocazione dell'Assemblea ordinaria viene comunicata ai soci mediante avviso che deve essere spedito almeno quindici giorni prima della data di convocazione.

Art.16

- 1. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione:
 - a) cura il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) delibera sui bilanci dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea, assieme alla relazione dei Revisori dei Conti;
 - c) delibera sulle convocazioni delle Assemblee dei soci;
 - d) delibera sull'ammissione dei soci a far parte dell'Associazione, i quali hanno diritto a partecipare all'Assemblea solo se iscritti anteriormente alla data in cui il Consiglio decide di convocare l'Assemblea;
 - e) propone all'approvazione dell'Assemblea il contributo annuale da corrispondersi da parte degli iscritti;
 - f) delibera l'affidamento alle sezioni di incarichi operativi, assegnando le eventuali risorse necessarie;
 - g) delibera provvedimenti disciplinari di sua competenza a norma delle disposizioni di cui al Titolo VIII del presente Statuto;
 - h) esercita, in casi di urgenza, i poteri dell'Assemblea, riferendone alla medesima per la ratifica nella sua riunione più prossima.
- 2. Quando per tre convocazioni consecutive i Consiglieri eletti dall'Assemblea non partecipano alle sedute senza giustificazione, decadono automaticamente dalla carica.

Art.17

1. Il Consiglio Direttivo può delegare, per particolari scopi ed indirizzi, i suoi poteri al

Presidente.

Art.18

- 1. Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno il Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.
- 2. La presidenza del Consiglio Direttivo riunito per la elezione del Presidente spetta al componente anziano per età.

Art.20

- 1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede l'Associazione medesima ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.
- 2. In caso di sua assenza o di impedimento, lo sostituisce il Vice Presidente espressamente da lui delegato.

Art.21

- 1. Nei casi di urgenza o per ragioni di tempestività negli interventi il Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, il Vice Presidente da lui delegato, ha la facoltà di sostituirsi al Consiglio Direttivo, al quale si dovranno presentare per la ratifica delle decisioni.
- 2. E' in facoltà del Presidente, sentito il Consiglio, invitare alle sedute del Consiglio stesso o dell'Assemblea quei Colleghi che possano dare il loro particolare contributo alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

TITOLO VI

Collegio dei Revisori dei Conti

Art.22

- 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre Membri eletti dall'Assemblea e dura in carica tre anni.
- 2. Ogni Membro del Collegio dei Revisori può essere rieleggibile.
- 3. Il Collegio nomina nel suo seno il Presidente.

Art.23

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare la gestione finanziaria dell'Associazione e di esprimere parere sui bilanci mediante relazione all'Assemblea.

TITOLO VII

Collegio dei Probiviri

Art.24

- 1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri eletti dall'Assemblea e si rinnova ogni triennio.
- 2. I Membri, alla fine del mandato possono essere rieletti.

Art.25

1. Al Collegio dei Probiviri spetta di redimere, con funzioni di arbitro, ogni vertenza fra i soci, fra i soci e gli Organi dell'Associazione, nonché tra gli Organi predetti e le persone

TITOLO VIII

Provvedimenti disciplinari

Art.26

- Il Consiglio Direttivo dell'Associazione ha la facoltà:
- a) di censurare il socio che trasgredisca i propri doveri professionali e morali. La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata;
- b) di sospendere dall'esercizio dei diritti sociali il socio che sia recidivo nelle mancanze di cui alla lettera precedente;
- c) di espellere il socio che trasgredisca i propri doveri professionali e morali in modo talmente grave da renderlo indegno di appartenere all'Associazione. Contro tali provvedimenti, l'interessato può ricorrere al Collegio dei Probiviri.

TITOLO IX

Patrimonio dell'Associazione

Art.27

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote sociali, dai contributi dei soci aderenti e da donazioni.

TITOLO X

Modifiche e scioglimento

Art.28

- 1. Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo dell'Associazione e da un terzo dei soci: esse devono essere formulate per iscritto. Sulle proposte dovrà deliberare l'Assemblea dell'Associazione.
- 2. Tale Assemblea sarà valida se sarà presente almeno un terzo dei soci effettivi.
- 3. Le modifiche saranno approvate se riporteranno almeno due terzi della totalità dei voti.

Art.29

- 1. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato soltanto dall'Assemblea dei soci, la quale non sarà valida se non saranno presenti almeno la metà più uno dei soci effettivi.
- 2. La proposta di scioglimento sarà approvata a maggioranza di due terzi dei voti.
- 3. In caso di scioglimento dell'Associazione, la FIDAF nominerà un liquidatore, che provvederà a destinare l'eventuale patrimonio residuo a favore della stessa Federazione.

TITOLO XI

Norme transitorie

Art. 30

- 1. In sede di prima attuazione del presente Statuto e per una durata non superiore a 6 mesi, un Comitato di Gestione Straordinaria curerà gli interessi dell'Associazione, acquisirà le iscrizioni e convocherà la prima Assemblea.
- 2. In sede di prima attuazione del presente Statuto la quota associativa annuale è fissata in 30 euro.

ELENCO DEI SOCI INVESTITI DI CARICHE SOCIALI*

Cioffi Antonio (coordinatore)	
De Sio Giovanni	
Mattei Vincenzo	
Mennella Luigi	
Tosco Domenico	

^{*}attualmente l'Associazione è retta da un Comitato di gestione straordinaria a norma dell'art.30 dello Statuto